



DELIBERA 22 DEL 28/02/2022

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **9.15**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	AGOSTINI MARCO	SINDACO	X	
2	FIORINDO MARIO	VICE SINDACO	X	
3	TOMBOLATO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
4	SARASIN ROBERTA	ASSESSORE	X video	
5	LONIGO MARIA GRAZIA	ASSESSORE	X	
6	PIAZZA ALBERTO	ASSESSORE	X	
			6	0

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dr. Miozzo Antonio.

Il Sig. Agostini Marco nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato:

- che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018;
- che per le Regioni e gli Enti Locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente;
- che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;
- che sostanzialmente la dotazione organica invece di essere un elenco di categorie di dipendenti, si trasforma in un tetto finanziario di spesa, nel quale far rientrare il finanziamento del personale in servizio più quello del personale eventualmente assumibile ai sensi della normativa vigente in materia;

Rilevato che l'art. 33 del D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito nella Legge n. 58/2019, prevede nuove regole assunzionali nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria disponendo che "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessive per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del MEF e dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”;

Visti:

- il D.M. 17/03/2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, in vigore dal 20/04/2020;
- la circolare esplicativa 1374 del 08/06/2020 firmata in data 19/06/2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti sul sopra citato DM 17/03/2020;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn over, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Constatato che ai sensi della intervenuta normativa sopra riportata:

- i comuni devono posizionarsi in una delle tre fasce di virtuosità determinate dal rapporto tra spesa di personale sostenute nell'ultimo rendiconto approvato e la differenza tra la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati e il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (eventualmente assestato);
- si deve tenere in considerazione la fascia demografica in cui ricade il Comune per l'individuazione dei relativi valori soglia;
- determinare le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 107 del 13/10/2021, esecutiva, con la quale è stato modificato il Piano Occupazionale relativo all'anno 2021 ed è stata rideterminata la capacità assunzionale del Comune di Mestrino, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, sulla base dei dati di bilancio relativi all'ultimo rendiconto approvato: anno 2020, giusta deliberazione di C.C. n. 23 del 14/07/2021, con riferimento alla media delle entrate correnti anni 2018-2019-2020 e alla spesa di personale anno 2020;

Dato atto che sulla base del calcolo della sostenibilità finanziaria effettuato ai sensi del sopra citato art. 33 comma 2 del DL n. 34/2019 risulta un valore per il Comune di Mestrino pari a n. 19,68% (rapporto spesa di personale anno 2020 su media entrate correnti 2018/2020, al netto FCDE), come da prospetto allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Constatato che il valore soglia di massima spesa del personale su entrate correnti per i Comuni rientranti nella fascia demografica F) da 10.000 a 59.999 abitanti, come per Mestrino, è pari al 27%, come desunto dalla Tabella 1 di cui all'art. 4 del DPCM 17/03/2020, a cui corrisponde una spesa massima di personale consentita pari a € 1.639.660,01 (27% della media delle entrate di € 6.072.814,87);

Richiamati:

- l'art. 4 comma 2 del DPCM 17/03/2020 che testualmente recita “A decorrere dal 20/04/2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

-l'art. 5, comma 1, del sopra citato DPCM, che prevede per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, come per Mestrino, in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, la possibilità di incrementare per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, così specificato per i Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti:

2020	2021	2022	2023	2024
9%	16%	19%	21%	22%

-l'art. 5, comma 2 del DPCM che consente, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali di fabbisogno di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di determinare la capacità massima assunzionale del Comune di Mestrino per gli anni 2022/2023/2024, come di seguito indicato:

Popolazione al 31/12/2021	11.716 abitanti
Fascia demografica (comuni da da 10.000 a 59.999 abitanti)	F
Resti assunzionali 2015/2019:	zero
Rapporto spesa personale 2020/entrate correnti 2018-2019-2020 (al netto FCDE)	19,68%
Spesa personale anno 2018	€ 1.228.066,95
Incremento assunzionale massimo teorico 27%	€ 411.593,06
Spesa di personale teorica massima	€ 1.639.660,01
Incremento entro limite Tabella 2 per anno 2022: 19% spesa personale 2018	€ 233.332,72
Limite di spesa di personale massima consentita – anno 2022	€ 1.461.399,67
Limite di spesa di personale massima consentita – anno 2023: 21% spesa personale 2018	€ 1.485.961,01
Limite di spesa di personale massima consentita – anno 2024: 22% spesa personale 2018	€ 1.498.241,68

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come da attestazioni rilasciate dai competenti Responsabili di Area e depositate in atti;

Dato atto che con la surrichiamata deliberazione di G.C. n. 107 del 13/10/2021, esecutiva, è stata approvata l'attuale dotazione organica in n. 27 unità ad oggi tutte coperte, e che con il presente atto si intende confermata come da allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, gli enti dovranno assicurare il contenimento delle spese di personale anche con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito nella Legge 11/08/2014 n. 114, come riportato nel prospetto seguente:

SPESA PERSONALE TRIENNIO		
2011-2013		LORDA
ANNO 2011		1.372.361,78
ANNO 2012		1.338.600,29
ANNO 2013		1.299.246,95
TOTALE SPESA 2011/2013		4.010.209,02
LIMITE	SPESA	MEDIA
TRIENNIO 2011/2013		1.336.736,34

SPESA PERSONALE TRIENNIO CONTENIMENTO		
2011-2013		
ANNO 2011		1.270.605,81
ANNO 2012		1.234.050,52
ANNO 2013		1.201.107,52
TOTALE SPESA 2011/2013		3.705.763,85
LIMITE	SPESA	MEDIA
TRIENNIO 2011/2013		1.235.254,62

Dato atto che nella spesa di personale intesa nella sua accezione più ampia, come da elencazione fatta dalla Corte dei Conti con le delibere che approvano le linee guida e questionari annuali su Bilancio di previsione e rendiconto e da quanto previsto dall'art. 7 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, si ritiene di includere per ciascuna annualità 2011-2012-2013 la spesa di personale pro quota del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, come determinata ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006, in quanto ente soggetto a tali limitazioni, nonché la quota parte della spesa di personale del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme;

Dato atto:

- che questo Comune ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 (ex patto di stabilità interno) ed è presumibile il rispetto del pareggio di bilancio anche per l'anno 2021, come da documentazione agli atti del Settore Ragioneria;
- che per gli anni precedenti è stato sempre rispettato il limite della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- che lo stesso limite di spesa sarà rispettato anche per l'anno corrente e successivi;
- che con deliberazione di G.C. n. 43 del 24/05/2011, esecutiva, è stato adeguato l'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 con la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- che con deliberazione di G.C. n. 40 del 13/03/2018, esecutiva, è stato approvato nuovo Regolamento per la gestione della misurazione e valutazione della performance, a seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 150/2009 apportate dal D.Lgs. n. 74/2017 di attuazione della legge delega n. 124/2015, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 35/2020;
- che con deliberazione di G.C. n. 10 del 10/02/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto della Gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Considerato:

- che si rende necessario approvare il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;
- che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., impedisce all'ente locale di assumere nuove unità di personale, comprese quelle appartenenti alle categorie protette, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la spesa del personale attualmente in servizio e di quella prevista nel piano occupazionale 2022/2024 è contenuta entro il tetto di spesa riferito al triennio 2011/2013, come sopra riportato e rispetta il limite della capacità assunzionale dell'ente, calcolata sulla base della normativa vigente;

Considerato che la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al presente provvedimento, deve tenere conto anche dell'eventuale impiego di lavoro flessibile per sopperire ad esigenze straordinarie ed imprevedibili, quali sostituzione temporanea di personale assente dal servizio per vari motivi, nel caso non sia possibile sopperire ricorrendo all'istituto della mobilità interna;

Dato atto che il limite di spesa annua, per assunzioni temporanee, determinata ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 con le modifiche apportate da ultimo, dal D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, pari al 100% di quello sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009 (o media del triennio 2007-2009 nel caso di assenza di spesa nell'anno 2009) ammonta a massimo € 60.025,03.==;

Rilevato che per l'anno 2022, la spesa per il lavoro flessibile viene ad oggi determinata nell'importo di complessivi € 50.000,00.= (distinto in € 42.000,00 per lavori rientranti nelle tipologie di cui al 1° e 2° periodo dell'art. 9 comma 28 e € 8.000,00.= per l'impiego di soggetti in attività socialmente utili);

Dato atto che anche per le annualità 2023-2024 potranno essere effettuate o previste coperture di posti a tempo determinato per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale mediante forme flessibili di lavoro consentite ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, nel limite massimo di spesa determinato annualmente ai sensi della normativa suindicata e nel rispetto del sopra citato art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento viene data informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.;

Ritenuto di incaricare il Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziari – Settore Personale dei conseguenti adempimenti gestionali;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'attuale dotazione organica, approvata con deliberazione di G.C. n. 107 del 13/10/2021, esecutiva, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (*numero, categoria, profilo professionale, ecc.*), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, per complessivi n. 27 posti tutti coperti alla data odierna;
3. di dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
4. di dare atto che, ai sensi del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e D.M. 17/03/2020, la capacità assunzionale massima per il triennio 2022/2024, viene determinata, come in premessa specificato, nei seguenti importi, come da prospetto allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 - anno 2022 € 1.461.399,67.=
 - anno 2023 € 1.485.961,01.=
 - anno 2024 € 1.498.241,68.=
5. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:

anno 2022:

- assunzioni a tempo indeterminato: ad oggi nessuna cessazione prevista; eventuali assunzioni saranno rivolte a garantire la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti per turn over;
- assunzioni a tempo determinato, oltre a quella attualmente attivata dal 01/12/2021 al 31/12/2022 presso la 3^a Area Servizi Gestione Territorio – profilo Istruttore Tecnico (cat. C1) per n. 18 ore settimanali, e/o somministrazione di lavoro temporaneo per necessità presso i vari Uffici Comunali nel caso di temporanee assenze o esigenze straordinarie entro i limiti di spesa di cui all'art. dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 con le modifiche apportate da ultimo, dal D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, pari al 100% di quello sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009 (o media del triennio 2007-2009 nel caso di assenza di spesa nell'anno 2009);

anno 2023:

- assunzioni a tempo indeterminato: ad oggi nessuna cessazione prevista; eventuali assunzioni saranno rivolte a garantire la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti per turn over;
- assunzioni a tempo determinato per temporanee sostituzioni, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale sopra enunciati e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia;

anno 2024:

- cessazioni previste:
- n. 1 profilo Collaboratore Amministrativo (cat. B3) per collocamento a riposo d'ufficio (pensione di vecchiaia);

- n. 1 profilo Istruttore Amministrativo (cat. C1) per collocamento a riposo d'ufficio (pensione di vecchiaia);
 - modalità di copertura dei posti vacanti: mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; utilizzo graduatorie in corso di validità di altre Pubbliche Amministrazioni; concorso pubblico;
 - eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato saranno rivolte a garantire la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti per turn over;
 - assunzioni a tempo determinato per temporanee sostituzioni, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale sopra enunciati e delle possibilità assunzionali previste annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia;
6. di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.235.254,62.= (media triennio spesa personale 2011/2013 per contenimento o a € 1.336.736,34.= lorda);
7. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
8. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Li, 15.02.2022

Il Responsabile dell'Area
Sadocco Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Li, 15.02.2022

Il Responsabile dell'Area
Sadocco Antonella

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. n° 267/2000, con separata unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AGOSTINI MARCO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MIOZZO ANTONIO

REG. PUBBL. N. _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15 giorni** consecutivi a partire dal

Li, _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

L'oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Li, _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi **10** giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è **divenuta esecutiva** in data _____

- per decorrenza dei termini** di cui all'art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000**

Li, _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO